

Roma, 2 ottobre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_36

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Evoluzione significativa dell’approccio operativo per il Collegio sindacale**

Il nuovo art. 2396-*quiquies* c.c., in vigore dallo scorso 29 aprile, costituisce uno degli interventi più significativi della riforma della disciplina dei controlli societari e recepisce il nucleo essenziale del previgente art. 2403 comma 1 c.c. La novità sostanziale è contenuta nell’inciso, secondo cui tale vigilanza comprende ora anche “il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni”. L’intervento legislativo introduce un profilo di vigilanza già noto nell’ambito delle società quotate, ma non trasforma l’organo di controllo nel soggetto responsabile della costruzione o della gestione del sistema di controllo interno e di *risk management*. Il verbo utilizzato dal legislatore resta infatti “vigila”. La responsabilità di predisporre assetti adeguati, organizzare le funzioni aziendali, individuare i rischi e stabilire le relative modalità di gestione resta nell’ambito della funzione amministrativa. L’organo di controllo è invece chiamato a verificare, secondo il proprio ruolo istituzionale, che tali presidi siano adeguati e che funzionino concretamente. Ne consegue che l’art. 2396-*quiquies* c.c. amplia e soprattutto esplicita l’oggetto della vigilanza, ma non deve essere letto come una modifica della natura della funzione di controllo. L’aspetto più interessante della disposizione è probabilmente il rapporto tra gli assetti e il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Sul piano letterale, quest’ultimo non viene configurato come un oggetto di controllo completamente autonomo. Il legislatore precisa, infatti, che la vigilanza sugli assetti avviene “ivi compreso” il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che deve quindi essere letto come componente dell’assetto organizzativo complessivo dell’impresa. Per il Collegio sindacale ciò comporta un’evoluzione significativa dell’approccio operativo. La verifica non può esaurirsi nell’accertamento dell’esistenza formale di procedure, organigrammi, deleghe o funzioni aziendali. Occorre acquisire elementi che consentano di valutare anche il loro concreto funzionamento, senza comunque mai sindacarne il merito. L’attenzione dovrebbe pertanto concentrarsi, secondo criteri di proporzionalità rispetto a dimensioni e complessità della società, almeno sulla capacità dell’organizzazione di individuare i principali rischi aziendali, sulla presenza di presidi coerenti con tali rischi, sui flussi informativi destinati agli organi societari e sul funzionamento effettivo delle funzioni di controllo eventualmente istituite. Particolarmente rilevante è il riferimento espresso al “coordinamento delle sue funzioni”. La disposizione prende atto di una realtà organizzativa, nella quale il controllo societario è sempre più frequentemente distribuito tra una pluralità di soggetti, quando esistenti: organo di controllo, revisore legale, *internal audit*, *compliance*, *risk management*, organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001 e ulteriori funzioni previste da normative settoriali. Il tema non è quindi soltanto verificare che ciascun presidio esista, ma che l’insieme dei presidi costituisca un sistema coordinato, evitando lacune



informative, duplicazioni o aree di rischio prive di un'effettiva attribuzione di responsabilità. Non sembra corretto attribuire all'organo di controllo il compito di coordinare direttamente le funzioni aziendali. Il suo dovere consiste piuttosto nel vigilare sull'adeguatezza del coordinamento predisposto dalla società e avere un proficuo scambio informativo. In una logica maggiormente *risk based*, l'organo di controllo non è chiamato a verificare analiticamente ogni processo aziendale. Deve piuttosto comprendere l'impresa, individuarne le aree maggiormente esposte a rischio e calibrare conseguentemente intensità, frequenza e profondità delle proprie verifiche. In questa prospettiva acquistano particolare importanza i flussi informativi provenienti dalle funzioni di controllo e dagli amministratori, nonché i poteri disciplinati dal nuovo art. 2396-sexies c.c.: ispezioni e controlli, richieste di informazioni agli amministratori e scambio di informazioni con gli organi delle società controllate. In concreto, è opportuno che l'organo di controllo: disponga di una mappatura sufficientemente chiara dei principali rischi aziendali e delle funzioni chiamate a presidiarli; definisca flussi informativi periodici; valuti non soltanto l'architettura formale del sistema, ma anche gli indicatori del suo effettivo funzionamento; documenti le criticità riscontrate e verifichi nel tempo le iniziative correttive assunte dagli amministratori. La disposizione deve infine essere applicata secondo un criterio di proporzionalità: il sistema di controllo interno richiesto a una società di dimensioni contenute non può essere sovrapposto meccanicamente ai modelli organizzativi delle società quotate o maggiormente strutturate. Ciò che deve essere valutato è l'adeguatezza del sistema rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e ai rischi concretamente assunti dall'impresa.

Fonte: Massimo BOIDI e Maurizio RIVERDITI, Eutekne.info del 2 ottobre 2026

➤ **Adeguate verifica possibile anche con videoidentificazione**

Regole antiriciclaggio comuni per intermediari e professionisti, ma meno automatismi e controlli proporzionati al rischio. Con il comunicato del 1° ottobre l'Autorità europea antiriciclaggio presenta tre progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione (Rts), elaborati dopo le consultazioni pubbliche. I testi attuano il regolamento Ue 2024/1624 su adeguata verifica, operazioni occasionali e presidi di gruppo. I progetti sono stati trasmessi alla Commissione per l'adozione. Il primo fronte è individuare quando scatta l'adeguata verifica. Lo standard previsto dall'articolo 19, paragrafo 9, distingue rapporti d'affari e operazioni occasionali valorizzando durata e ripetitività. Dopo le osservazioni degli operatori, viene chiarito che la semplice registrazione online non basta: rileva l'accesso continuativo a servizi soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Per cambio valuta, rimesse e determinati servizi in cripto-attività assumono rilievo almeno tre operazioni in 12 mesi e, per il collegamento tra operazioni, il periodo di un mese. Gli indici di collegamento richiedono una valutazione complessiva, senza automatismi né raccolte aggiuntive di dati finalizzate soltanto a tale verifica. Ai fini delle soglie, per i professionisti che assistono un'operazione rileva il suo valore, non il compenso. Non vengono introdotte ulteriori soglie ridotte rispetto a quelle dell'Amlr. Sul secondo fronte, l'Rts dell'articolo 28, paragrafo 1, disciplina le informazioni da acquisire e verificare su clienti e titolari effettivi. La consultazione rafforza l'approccio basato sul rischio: niente liste documentali da applicare meccanicamente; va valorizzata l'informazione già disponibile. Anche la complessità degli assetti societari non comporta automaticamente misure rafforzate. Novità significativa per gli studi: i controlli sulle persone politicamente esposte e sulle liste delle sanzioni finanziarie mirate possono essere manuali, automatizzati o misti, purché efficaci e proporzionati. Restano inderogabili gli obblighi sulle sanzioni, a prescindere dal rischio del cliente. Per l'identificazione a distanza, quando non sia ragionevole richiedere la presenza del cliente e questi non abbia accesso ai mezzi elettronici previsti dall'Amlr, il progetto ammette soluzioni alternative, come la videoidentificazione. Occorre però



verificare che la persona sia l'effettivo titolare del documento, proteggere le comunicazioni e conservare in sicurezza le evidenze dei controlli. Il ricorso a queste modalità deve essere giustificato caso per caso: non costituisce una libera alternativa ai canali ordinari né un'esenzione dall'adeguata verifica. Il terzo standard, previsto dagli articoli 16, paragrafo 4, e 17, paragrafo 3, definisce responsabilità, controlli e flussi informativi di gruppo. Riguarda anche reti, partnership e franchising quando ricorrono proprietà, gestione o controlli di conformità comuni: non basta condividere un marchio. Dopo la consultazione viene precisato che gli obblighi non si estendono direttamente ai soggetti non obbligati. La condivisione deve rispondere a effettive necessità conoscitive, rispettando protezione dei dati e segreto professionale nei limiti dell'articolo 70, paragrafo 2, Amlr. Per gli impedimenti legali nei paesi terzi sono previste comunicazioni alla vigilanza senza ritardo e comunque entro 28 giorni di calendario dall'individuazione e misure correttive proporzionate. I progetti prevedono l'applicazione sei mesi dopo l'entrata in vigore dei regolamenti delegati; per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche dal 10 luglio 2029. Per gli operatori la preparazione passa dalla revisione di procedure, dei sistemi e della formazione.

Fonte: Valerio Vallefucio, Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2026

➤ **Assemblee on line al capolinea**

Da domani, 1° ottobre, stop alle assemblee ed ai cda on line laddove tale modalità di riunione non sia prevista dallo statuto della società o dell'ente. È quanto deriva dalla previsione della legge 27 febbraio 2026 n. 26. Il contenuto della previsione legislativa L'art. 4, comma 11 del decreto legge 31.12.2025 n. 200 (cd decreto milleproproghe) convertito dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, stabiliva che il termine previsto dall'art. 106, comma 7, del D.L. 18/2020 per le modalità speciali di svolgimento delle assemblee di società ed enti è prorogato al 30 settembre 2026. Si tratta della (ennesima) proroga del decreto emergenziale che, in epoca Covid aveva consentito alle assise di ogni società ed ente di svolgersi (anche senza alcuna previsione statutaria) ugualmente senza riunione fisica dei soci. In particolare, il comma 2 dall'art. 106, comma 7, del D.L. 18/2020 prevedeva che l'assemblea possa svolgersi «anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione», senza che presidente, segretario o notaio debbano necessariamente trovarsi nello stesso luogo. Quindi, in linea di principio, fino ad oggi, tutte le assemblee di società o enti potevano svolgersi mediante: 1) videoconferenza; 2) audioconferenza; 3) altri sistemi di telecomunicazione che consentano di garantire identificazione dei soci (associati), partecipazione e esercizio del diritto di voto. Tale possibilità era estesa, per prassi consolidata (si veda Assonime nel documento interpretativo del 18 marzo 2020) per ogni organo sociale e quindi anche per il cda, comitato esecutivo, comitati consiliari, collegio sindacale, consigli di Sorveglianza, organo di indirizzo. Gli effetti pratici della scadenza del 30 settembre Da domani 1° ottobre, tuttavia, tale possibilità non sarà più operativa e quindi tutte le società commerciali che vorranno utilizzare le riunioni on line per le loro assemblee, Cda, o collegi sindacali dovranno averlo espressamente e preventivamente previsto nel relativo statuto. Diversa situazione è quella che attiene agli organi collegiali degli enti del terzo settore. In questo caso infatti, la legge n. 104/2024 che ha modificato l'art. 24 del Cts, prevedendo che “Salvo che l'atto costitutivo e lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento”. Resta da chiarire la situazione delle associazioni, fondazioni e comitati non iscritti al Runt. In questo caso, pur in assenza di disposizioni normative specifiche, la massima n. 12/2022 del notariato di Milano, ritiene che tali riunioni possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza il luogo fisico di convocazione, sempre a patto che sia consentito al Presidente di verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e



votano, nel rispetto del metodo collegiale. Ciò mancando una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica dei soci e non rivedendosi nell'ordinamento principi generali contrari. Conclusioni Dal decreto emergenziale del 2020 le disposizioni in tema di assemblea con mezzi di telecomunicazione sono state prorogate ben 9 volte, mentre nell'ambito degli Ets, come si è visto tale possibilità è stata resa permanente attraverso una espressa previsione normativa. Tali circostanze evidenziano una evidente concreta esigenza operativa nell'ambito della gestione degli organi collegiali di società ed enti. Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che sarebbe ormai opportuno che fosse emanata una disposizione di ammissibilità permanente per poter svolgere le riunioni collegiali con mezzi di telecomunicazione anche nell'ambito delle società disciplinate dal Codice civile (spa, sapa, srl, cooperative e consorzi) a prescindere da esposte previsioni statutarie.

Fonte: Luciano De Angelis, Italia Oggi del 30 settembre 2026

➤ **Bruxelles mette in mora 18 Paesi sui titolari effettivi**

Diciotto Stati Ue non hanno ancora notificato a Bruxelles il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio che riforma l'accesso al registro dei titolari effettivi. Il 25 settembre la Commissione europea ha quindi messo in mora Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna. Al centro della procedura ci sono gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (Ue) 2024/1640 (AmlD6), la sesta direttiva antiriciclaggio, che disciplinano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sulla base di un interesse legittimo. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le disposizioni entro il 10 luglio 2026 e notificare alla Commissione anche l'elenco delle autorità pubbliche e di altre categorie riconosciute a livello nazionale come portatrici di un interesse legittimo. L'Italia non figura tra i 18 Paesi destinatari della procedura. Roma ha infatti recepito la direttiva attraverso il decreto legislativo 122/2026, ma è in ritardo sui decreti attuativi per darne operatività (si veda ItaliaOggi del 23/09/2026). Il registro rimane comunque bloccato a causa della sospensione disposta dal Consiglio di Stato. Le nuove disposizioni intervengono dopo lo sviluppo della normativa europea negli ultimi anni. La quarta direttiva antiriciclaggio consentiva già l'accesso sulla base di un interesse legittimo, senza però darne una definizione precisa. Ne erano derivate forti differenze nelle procedure nazionali, fino alla necessità, in alcuni Stati, di dimostrare l'esistenza dell'interesse davanti a un giudice. La quinta direttiva aveva superato l'impasse permettendo l'accesso libero ai registri. Il sistema è stato però invalidato dalla Corte di giustizia Ue nel 2022. Con la sesta direttiva il legislatore europeo è quindi tornato al requisito dell'interesse legittimo, definendone il contenuto e individuando una serie di categorie che possono accedere alle informazioni. La situazione operativa resta tuttavia frammentata. Secondo una ricognizione di Kyckr, società specializzata nella fornitura di dati societari, 23 Stati membri su 27 hanno introdotto un quadro normativo che consente l'accesso ai registri sulla base di un interesse legittimo, ma solo la metà dei registri risulta accessibile anche alle categorie previste dalla direttiva, compresi giornalisti, ricercatori e soggetti obbligati di Paesi terzi. Complessivamente, soltanto 12 registri su 27 sono accessibili operativamente anche da soggetti che si trovano fuori dall'Ue. In Danimarca, Francia, Germania, Finlandia, Malta, Ungheria, Repubblica Ceca e Irlanda esiste un canale di accesso per tutte le categorie di soggetti portatori di un interesse legittimo, anche se con procedure e modalità differenti. In nove Stati l'accesso è invece, nella pratica, condizionato all'utilizzo di credenziali nazionali o europee, mentre in Grecia e Portogallo è sostanzialmente limitato ai residenti nazionali. Cipro ha introdotto per legge l'accesso sulla base dell'interesse legittimo, ma non dispone ancora di un canale operativo. Lettonia ed Estonia mantengono nella pratica registri accessibili al pubblico, mentre in Bulgaria la maggior parte delle informazioni sui titolari effettivi resta pubblica, con limitazioni per i dati più sensibili. Anche il



registro polacco rimane pubblico, in attesa dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dalla normativa nazionale. In Slovacchia l'accesso è invece limitato ai soggetti obbligati nazionali e alle autorità competenti. L'Italia, quindi, è l'unico Paese con il registro sospeso

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 29 settembre 2026

➤ **Assegno sporco ed è riciclaggio**

Versare sul proprio conto corrente un assegno che proviene da un delitto altrui è già riciclaggio. Non servono prelievi, bonifici a catena o schermi societari: il deposito bancario, per la natura fungibile del denaro, realizza di per sé la «sostituzione» richiesta dall'articolo 648-bis del Codice penale, e poco importa che l'operazione resti perfettamente tracciabile. È il principio che la Corte di cassazione, Seconda sezione penale, ribadisce con la sentenza n. 33582, depositata il 20 settembre 2026, confermando le condanne pronunciate dalla Corte d'appello di Bari nei confronti di tre persone che avevano incassato titoli provenienti dall'attività di usura e di abusivismo finanziario di un loro congiunto. Al centro della vicenda un impiegato comunale che, a fronte di un reddito fisso, aveva movimentato su conti e cassette di sicurezza valori prossimi al milione di euro. Nella sua abitazione la Guardia di finanza aveva trovato elenchi di nomi, importi e scadenze; i debitori avevano confermato in dibattimento prestiti e interessi. Morto l'imputato nel corso del processo, la partita si è giocata sui suoi collaboratori: la convivente, che aveva negoziato titoli per circa 330mila euro su conti a lei intestati; il nipote, che versava assegni sul conto della propria ditta individuale per quasi 18mila euro; un terzo soggetto di fiducia, chiamato a incassare i titoli quando la convivente non era disponibile. La Cassazione conferma che il riciclaggio è un reato a forma libera, realizzabile anche con operazioni progressive. La difesa puntava alla riqualificazione in ricettazione, con conseguente prescrizione: questa si esaurisce nella consapevole ricezione del bene, mentre il riciclaggio richiede un'ulteriore condotta, anche tracciabile, che renda più difficile accertarne la provenienza. Può rientrarvi il versamento su un conto bancario. Nello stesso processo, tuttavia, il deposito di 80mila e 200mila euro in contanti in cassette di sicurezza era stato qualificato in primo grado come ricettazione. Il denaro custodito conserva la propria identità fisica; quello versato sul conto si confonde con la provvista. È questa perdita di individualità, più che la tracciabilità dell'operazione, a segnare il confine tra i due reati, con effetti sulla pena e sulla prescrizione. La morte dell'autore dell'usura, che ha impedito una condanna per il reato presupposto, non preclude l'accertamento del riciclaggio. Richiamando la sentenza n. 42052/2019, la Corte ritiene sufficiente che la materialità del fatto non sia stata esclusa in via definitiva e che il giudice ne accerti incidentalmente la sussistenza. Nel caso pesano la sproporzione tra redditi e movimentazioni, la contabilità «parallela», le testimonianze delle vittime e il legame tra annotazioni e titoli versati. Inammissibile, perché generica e non proposta in appello, la censura fondata sulla consulenza di parte relativa ai redditi del defunto. Per il nipote pesano la pluralità di assegni di terzi, spesso con girate multiple, l'uso della ditta individuale per flussi estranei all'attività, il vincolo di parentela e il ruolo di «braccio operativo» nella gestione patrimoniale dello zio; l'esiguità degli importi, circa il 2% del giro complessivo, non basta a escludere il dolo. Per la convivente, la titolarità di saldi e contanti sproporzionati rispetto a una pensione Inps e le intercettazioni in cui riceveva istruzioni su cosa riferire al personale della banca per non far emergere chi fosse il reale gestore del conto. Si evidenzia che la pronuncia in rassegna ha un riflesso diretto sui presidi antiriciclaggio. Il quadro descritto dai giudici, familiari e conviventi che versano titoli di terzi con girate multiple, conti di ditte individuali alimentati da flussi estranei all'attività, saldi incompatibili con redditi da pensione o da lavoro dipendente, clienti istruiti da un terzo su come rispondere alla banca, coincide con indicatori di anomalia che intermediari e professionisti sono chiamati a intercettare, anche alla luce delle nuove istruzioni Uif sulle segnalazioni di



operazioni sospette in vigore dal 1° luglio 2026. E conferma che, per chi «presta» il proprio conto, il rischio penale scatta già al primo versamento.

Fonte: Emanuele Fiscaro, Italia Oggi del 26 settembre 2026

I migliori saluti

a Segreteria

LF/al